

N. R.G. 18937/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **18937/2016** promossa da:

██████████ S.R.L. , (C.F. ██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ giusta procura in atti.

ATTORE

contro

██ (C.F. ██████████) rappresentato e
difeso dall'avv. ██████████ giusta procura in atti.

██), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ giusta procura in atti.

CONVENUTI

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] allegava che in data 02.11.2014 sull'Autostrada A19 in direzione Palermo-Catania il proprio mezzo targato [REDACTED] a causa di un guasto meccanico, si fermava in emergenza sul ciglio destro della carreggiata fermando il motore, dopo lo svincolo per Catenanuova, quando veniva urtato da una Mercedes targata [REDACTED] condotta dal [REDACTED] [REDACTED] che, per distrazione, non si avvedeva della presenza del bus fermo; allegava inoltre che, a seguito di tale sinistro, riportava danni meccanici nella parte latero posteriore ed ulteriori danni meglio specificati in citazione. Allegava anche che la Compagnia convenuta aveva già corrisposto la somma di euro 10.000,00 ed agiva per il risarcimento del danno ulteriore, atteso che il mezzo era stato rottamato e che doveva essere riconosciuto anche il danno da trasporto del mezzo ed il danno da fermo tecnico.

Il [REDACTED] e la [REDACTED] [REDACTED] si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.

In particolare, il [REDACTED] sosteneva l'esclusiva colpa dell'attore per non avere adeguatamente segnalato la presenza del mezzo in avaria, nonostante l'orario tardo ed il buio e l'ingombro di buona parte della carreggiata.

La [REDACTED] invece, oltre ad eccepire il concorso di colpa dell'attore, eccepiva anche la genericità ed onerosità della pretesa stante l'impossibilità a distinguere il danno da avaria da quello derivante dal sinistro di cui è causa, ritenendo pertanto soddisfattiva la liquidazione stragiudiziale in favore dell'odierno attore di € 10.000,00, sulla base del concorso di colpa.

La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.

Dal rapporto di incidente stradale si evince che il conducente del bus è stato multato ex art. 176 co. 8 e 21 cds per "omessa segnalazione di veicolo fermo in corsia di emergenza senza apposizione di prescritto segnale mobile di pericolo". Detto articolo, infatti, dispone che *"qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità"*.

Gli agenti della Polstrada, infatti, hanno verificato l'assenza del triangolo di emergenza o di frammenti di esso, nell'ipotesi in cui lo stesso fosse andato distrutto nel sinistro.



Hanno inoltre accertato che i luoghi ove è avvenuto il sinistro erano particolarmente bui e che la corsia di emergenza in quel punto ha una larghezza di 2 mt a fronte di una larghezza del pullman di 2,5 mt, sporgendo, pertanto, in carreggiata.

Infine, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni rese sul momento da parte attrice e parte convenuta, nonché dal conducente di altra vettura coinvolta nello stesso sinistro, dalle quali è emerso che la Mercedes condotta dal [REDACTED] al momento dell'impatto, viaggiava nella sua corsia di pertinenza a scorrimento normale e non ha avuto accenno di frenata, da ciò desumendo che il conducente di tale mezzo non si è reso conto della presenza del bus.

Dalle risultanze istruttorie, in particolar modo dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai signori [REDACTED] emerge come nessuno abbia visto il conducente del bus apporre il segnale mobile di pericolo e come il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro fosse particolarmente buio e privo di illuminazione e di corsia di emergenza.

Le dichiarazioni rese dai testi appaiono precise e concordanti e compatibili con le risultanze del rapporto di incidente stradale, per cui non sussistono dubbi circa la loro attendibilità.

E' risultata dunque confermata la dinamica del sinistro così come allegata e, quindi, la condotta colposa del convenuto, che viaggiava certamente a ridosso del margine tra la corsia di normale scorrimento e quella di emergenza.

Tuttavia è emerso anche che pure la condotta di parte attrice non possa dirsi conforme al codice della strada né alle regole della perizia e della prudenza, quindi concorrendo alla causazione del sinistro stradale.

Infatti, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).

Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti. Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla



metà), ma anche che egli stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).

Nel caso che ci occupa, il conducente del bus di proprietà della [REDACTED] Srl, non ha posto in essere tutti gli atti idonei ad evitare il sinistro, portando, di fatto, all'attribuzione di pari responsabilità ad entrambi i conducenti del sinistro in oggetto e rendendo applicabile l'art. 2054 co. 2 c.c..

In merito al quantum del danno patito si rileva che la prova dello stesso è basata su un preventivo che attesta la antieconomicità della riparazione.

Ora, il preventivo è un'allegazione di parte e, trattandosi di un documento non formatosi nel contraddittorio processuale, non ha alcun valore di prova (Cassazione civile sez. III, 28/11/2013, n.26693).

Inoltre, detto preventivo non distingue i danni da avaria da quelli da sinistro stradale; lo stesso teste di parte attrice, Ing. [REDACTED] ha affermato di non potere stabilire quali danni siano da ricondurre all'avaria e quali al sinistro.

Pertanto, alla luce del fatto che il bus della [REDACTED] Srl è stato rottamato, rendendo quindi impossibile una CTU sul mezzo, le prove offerte non sono sufficienti per dimostrare i danni allegati quali conseguenza del sinistro in questione.

IN merito al danno derivante dalle spese di trasporto del mezzo non funzionante, esso non è strettamente riconducibile al sinistro, posto che il mezzo era già in avaria e che sarebbe stato ugualmente trasportato presso una officina specializzata per le riparazioni del caso.

Allo stesso modo, il danno da fermo tecnico segue il superiore principio, ovvero che il mezzo, essendo già in panne, sarebbe stato fermo per le riparazioni a prescindere dal sinistro.

Inoltre, per quanto attiene strettamente al fermo tecnico, tale danno va dimostrato, come disposto anche dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che: *“In tema di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, nel riconoscimento dei danni patiti dal danneggiato, il danno da fermo tecnico non può essere considerato in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, e sussistente per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione, occorrendo, al contrario, la prova specifica della durata del fermo e del danno, posto che, al pari di qualsiasi altro danno, esso va allegato e provato”* (cfr. Cass. civile sez. III, 08/01/2016, n. 124).

Parte attrice non ha allegato e dimostrato in alcun modo il suddetto danno.



Possiamo quindi concludere che, pur ritenendo provato l'*an* del sinistro stradale e riconosciuto un concorso colposo di entrambe le parti, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di prova del *quantum*.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- Rigetta integralmente la domanda della [REDACTED] Srl;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di entrambi i convenuti che si liquidano in € 7.254,00 per ciascuno per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Catania, il 16 maggio 2022

II GIUDICE

dott. Elena Codecasa

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

